

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 0053 DEL 07/07/2026

OGGETTO: Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD per il periodo 01/07/2026 - 31/12/2026, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 – CIG BC4FF60B2A-- Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è tenuta a garantire la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per tutti gli impianti sportivi gestiti (Piscina Comunale, VHV Arena, Palasport A. De Mas e Stadio Polisportivo);

Rilevato che si rende necessario procedere al conferimento del nuovo incarico di RSPP per il periodo dal 01/07/2026;

Rilevato che il contratto di servizio stipulato tra Sportivamente Belluno S.r.l. SSD e il Comune di Belluno per la gestione degli impianti sportivi comunali ha scadenza il 31/12/2026 e che, allo stato attuale, non essendo ancora note le determinazioni dell'Ente in merito alla prosecuzione del rapporto, non è possibile assumere impegni contrattuali che eccedano tale termine;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico di RSPP limitatamente al periodo 01/07/2026 - 31/12/2026, in coerenza con la durata residua del contratto di servizio in essere con il Comune di Belluno;

Individuato quale soggetto idoneo allo svolgimento dell'incarico il Dott. Carlo Timillero, Safety Manager, con studio in Via Giulio Natta n. 26, 36100 Vicenza, C.F. TMLCRL60T07L840C, P. IVA 03998350247, in ragione della comprovata professionalità e delle competenze specifiche possedute in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Vista la richiesta formale di preventivo trasmessa dal Direttore Generale al Dott. Carlo Timillero in data 2 luglio 2026, per l'affidamento dell'incarico di RSPP per il periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2026;

Vista l'offerta economica trasmessa dal Dott. Carlo Timillero in data 3 luglio 2026 nostro prot: SBO 0040/2026, con la quale lo stesso si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per il periodo prospettato per l'importo complessivo di € 1.900,00 (millenovecento/00), con fatturazione in due rate (a metà e a fine periodo);

Ritenuta congrua tale proposta economica, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato per incarichi analoghi e alla necessità di garantire continuità nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, è possibile procedere mediante affidamento diretto per servizi di importo inferiore a € 140.000;
- l'affidamento diretto consente una scelta discrezionale dell'operatore economico nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

Dato atto che il rapporto contrattuale si perfeziona mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico, con corrispondenza secondo l'uso commerciale;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della natura dell'affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva;

Verificato che, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori non si applicano agli affidamenti sotto soglia;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, al Dott. Carlo Timillero, C.F. TMLCRL60T07L840C, P. IVA 03998350247, con studio in Via Giulio Natta n. 26, 36100 Vicenza, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, per il periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2026;
- 2) di dare atto che l'incarico è conferito limitatamente al periodo indicato in ragione della scadenza, al 31/12/2026, del contratto di servizio in essere tra Sportivamente Belluno S.r.l. SSD e il Comune di Belluno, non essendo allo stato attuale note le determinazioni dell'Ente in merito alla prosecuzione del rapporto, e che pertanto non è possibile assumere impegni contrattuali oltre tale data;
- 3) di dare atto che il Dott. Carlo Timillero si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico in oggetto dietro pagamento del corrispettivo complessivo pari a € 1.900,00 (millenovecento/00), con fatturazione in due rate (a metà e a fine periodo);
- 4) di dare atto che il rapporto si perfeziona mediante sottoscrizione di apposita lettera di incarico secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- 5) di precisare che l'incaricato ha attestato, ovvero attesterà mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente;
- 6) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace;

- 7) di procedere alla liquidazione della spesa, secondo le modalità di fatturazione concordate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni;
- 8) di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di competenza;
- 9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti conseguenti;
- 10) di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Sportivamente Belluno S.r.l. SSD, nella sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Fant